

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 113 D.LGS N. 50/2016

Adottato con DCC 2016 n. ...

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti di cui al dlgs n. 50 del 18-04-2016.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Fanno carico agli stanziamenti di bilancio, previsti per la realizzazione dei singoli interventi d'investimento, gli oneri inerenti la progettazione, direzione dei lavori ovvero il direttore dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del dlgs n. 81/2008, prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, viene destinato un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara come da successivo art. 3, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:
 - a- programmazione della spesa per investimenti;
 - b- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c- responsabile unico del procedimento;
 - d- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - e- collaudatore statico.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, escluse le attività di manutenzione ordinaria, con le modalità e i criteri sotto definiti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 L. n. 196/97 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.

Art. 3 – Modulazione degli stanziamenti

1. In relazione al precedente art. 2, c. 2, la percentuale del fondo incentivo per funzioni tecniche, calcolata con sistema progressivo a scaglioni sull'importo a base d'asta di ogni intervento d'investimento, è graduata con le seguenti aliquote:

| scaglioni | | | | | aliquota |
|-----------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 1° | per l'importo fino ad € | 100.000,00 | | | 2,00% |
| 2° | per l'importo eccedente € | 100.000,00 | e fino ad € | 250.000,00 | 1,20% |
| 3° | per l'importo eccedente € | 250.000,00 | e fino ad € | 500.000,00 | 0,80% |
| 4° | per l'importo eccedente € | 500.000,00 | e fino ad € | 1.000.000,00 | 0,50% |
| 5° | per l'importo eccedente € | 1.000.000,00 | e fino ad € | 5.000.000,00 | 0,20% |
| 6° | per l'importo eccedente € | 5.000.000,00 | | | 0,05% |

Regolamento per la ripartizione incentivo per funzioni tecniche

2. L'importo dell'incentivo risultante è ridotto in rapporto all'importo contrattuale derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara.
3. L'incentivo spettante è altresì ridotto nella misura dell'1% per ogni mese, o frazione, di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nell'esecuzione dei servizi, rispetto alla data contrattuale, per condotta colpevole della stazione appaltante.

Art. 4 – Conferimento funzioni tecniche

1. Gli affidamenti ai dipendenti delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 2, c. 2, sono effettuati con provvedimento del Sindaco.
2. Il RUP verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Il personale incaricato per le varie fasi svolge il servizio assegnato anche in orario eccedente quello ordinario.

Art. 5 – Ripartizione e Corresponsione incentivi

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti preposti ai vari compiti, per le seguenti misure massime indicate per ciascuna funzione, cumulabili, fatto 100 il totale del fondo assegnato all'intervento:
 - a- programmazione della spesa per investimenti: 10%
 - b- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici: 15%
 - c- responsabile unico del procedimento: 25%
 - d- direzione dei lavori / direzione dell'esecuzione: 30%
 - e- collaudo tecnico amministrativo / verifica di conformità: 10%
 - f- collaudatore statico: 10%
2. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 2, c. 2.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con determina dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente nelle misure massime sopra indicate, previo dettagliato e motivato accertamento delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente.
4. Qualora alla ripartizione dell'incentivo partecipi il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore, la liquidazione dei compensi è disposta con atto di Giunta.

Art. 6 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta Comunale una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con relativo importo a base di gara;
 - importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, ripartizione e denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 7 – Disposizioni transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione automatica delle disposizioni del previgente regolamento, adottato con DCC n. .. del
2. Le disposizioni del presente regolamento estendono validità pregressa fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice, il 19 aprile 2016.
3. Rimangono invece attratti alla disciplina previgente i diritti del personale maturatisi in data precedente il 19-04-2016.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al giorno di intervenuta esecutività della sua delibera di adozione.